

LAVORO E PREVIDENZA

L'iscrizione Inps dell'incaricato alle vendite

di **Laura Mazzola**



Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il soggetto **incaricato alle vendite a domicilio**, quale **venditore porta a porta**, che opera con **contratto di lavoro autonomo**, deve essere **iscritto alla gestione separata Inps**.

In particolare, dal punto di vista previdenziale, si applicano le norme previste per i lavoratori con **contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, a decorrere dalla data di apertura della **partita Iva**.

A tale riguardo si ricorda che il venditore porta a porta è obbligato all'apertura della partita Iva solamente dal momento in cui, nell'anno solare, percepisce un reddito, al netto della **deduzione forfettaria, pari o superiore a 5.000 euro**.

Vale a dire che l'obbligo di apertura della partita Iva "scatta" se il **reddito lordo annuo** supera l'importo di **6.410,26 euro**, ricavato dalla seguente proporzione: $[5.000 : 78 = X : 100]$.

Di pari passo, quindi, l'incaricato alle vendite, con un **reddito per provvigioni annue nette oltre i 5.000 euro**, deve effettuare il versamento dei **contributi Inps**, di cui alla **L. 335/1995**; di converso, il **mancato superamento** della soglia **non comporta il versamento**.

Rimane a carico dell'incaricato alle vendite, nell'ipotesi di **più rapporti di lavoro in essere**, l'obbligo di comunicare tempestivamente ai propri committenti il **superamento della soglia di esenzione**.

Infatti, se la soglia di esenzione è superata con la presenza di **più provvigioni nello stesso mese**, ciascun committente deve provvedere, in **misura proporzionale** a seconda dell'importo della provvigione erogata e quella totale percepita, al **versamento dei contributi**.

Dal momento dell'iscrizione alla **gestione separata Inps**, la quota dovuta, pari, in generale, al **33,72 per cento** (si veda la [circolare 12/2021](#) dell'Inps) del reddito imponibile, al netto del 22

per cento a titolo di **deduzione forfettaria**, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è:

- **1/3 a carico dell'incaricato;**
- **2/3 a carico della società committente**, la quale ha il compito di **versare i contributi**, in qualità di **sostituto**, eseguendo il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Inoltre, si rileva che, come previsto dall'Inps con la [circolare 103/2004](#), l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata** si configura soltanto allorché gli **emolumenti**, percepiti nell'arco dell'anno solare, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, **superino l'importo di 5.000 euro e a decorrere da tale momento**.

Per completezza si evidenzia che, ai fini dell'**ammissione alla gestione separata**, occorre procedere con l'iscrizione all'interno del sito dell'Istituto dedicata ai **lavoratori parasubordinati**, indicando l'opzione "**parasubordinato**", la **decorrenza** e i **dati aggiuntivi** (quali il numero di telefono cellulare, l'indirizzo mail o di posta elettronica certificata).